

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MACCHINARIO INNOVATIVO PER LA RIDUZIONE PERMANENTE DEI PELI DEL VISO E PER LA BIOSTIMOLAZIONE DELLA PELLE CON TECNOLOGIA LASER DIODO E CPL LUCE INTENSA PULSATA

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di un apparecchio a luce pulsata e diodo laser impulsato opportunamente defocalizzato, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico per effettuare trattamenti di epilazione. Il contratto comprende la consegna, il collaudo, la formazione ed un kit start up prodotti:

CODICE	PRODOTTO	QUANTITA'
1111	SUPREME PRO	1
MAN.273	DIODE 810nm 2800 W HANDPIECE	1
MAN.240	CPL 600-1100 nm HANDPIECE -3 SPOT SIZES	1
KITITA	STARTING KIT 2023 – KIT START UP	1
FF.1012	FLYERS PERSONALIZZATI	1000
KIT.072	KIT FORMAT PLUS: 1. Video call retraining personalizzata con Beauty Specialist di riferimento 2. Foto tecnologia generiche (immagine generiche, con sfondo bianco per creazione di contenuti personalizzati) 3. Open Day con Beauty Specialist 4. Logo tecnologia 5. 1.000pz Flyer personalizzati 6. 4pz Locandine 30x70 cm 7. 1pz Roll Up 8. 1pz Newsletter personalizzata 9. Post per Facebook (1080x1080px / 1080x1920px) Immagini per i social in formato orizzontale e verticale da poter utilizzare nel feed oppure nelle storie 10. Post per Instagram (1080x1080px / 1080x1920px) 11. Comunicazione per Sito web 12. Articolo per Sito web 13. Video personalizzato (1920x1080px) 14. Video brevi per social (1080x1080px / 1080x1920px) Video brevi per i social in formato orizzontale e verticale da poter utilizzare nel feed oppure nelle storie 15. Immagini social OPEN DAY (1080x1080px / 1080x1920px)	1

Il macchinario e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo da evitare lesioni fisiche e danni materiali, conseguentemente sono richiesti i seguenti requisiti:

- conformità alle norme UNI in vigore;

- conformità alle norme in materia di antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008.

Il macchinario oggetto della fornitura deve essere accompagnato dalle schede tecniche.

Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione del macchinario stesso.

Art. 2

Importo - Termini di consegna della fornitura e installazione in opera

L'importo contrattuale oggetto di negoziazione è pari ad **€ 29.000,00**, IVA esclusa.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata **massimo entro il 30/06/2024**.

Qualora il fornitore non effettui o ritardi la consegna della fornitura, rispetto ai tempi suindicati, la Stazione appaltante procederà ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine alla risoluzione del contratto.

L'attività di consegna si intende comprensiva, a titolo esemplificativo, di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in servizio.

La consegna della fornitura inoltre dovrà essere accompagnata dal d.d.t. (documento di trasporto) in duplice copia, una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata sul d.d.t. al momento della consegna, non impegna la Stazione Appaltante, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di verifica della fornitura consegnata.

Art. 3

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 5

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato

tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 6

L'attestazione di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Al momento della consegna il destinatario dei beni, attraverso un delegato allo scopo autorizzato, procederà alla verifica della idoneità della fornitura dopo averne verificato la corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste. Ferme restando le condizioni di garanzia, solo l'esito positivo di detta verifica permetterà la presa incarico della fornitura.

Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, a cura e spese del fornitore, entro 20 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Qualora il fornitore aggiudicatario non adempia ai suddetti obblighi, l'Azienda si riserva il diritto di far effettuare la prestazione ad altre imprese addebitandone l'importo e le relative spese al fornitore aggiudicatario dell'appalto.

Il collaudo non esonera comunque il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta operazione di verifica, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.

Art. 7

Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale¹. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

¹ L'art. 126 del Codice dei contratti dispone come segue: "(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

Art. 8

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la società, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la società potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la società dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 9

Recesso

L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della società delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 10

Garanzia ed assistenza post-vendita

Il fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento del macchinario oggetto della fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell'offerta) decorrenti dalla data di

regolarità della fornitura, conseguente a verifica di funzionamento e di completa rispondenza di quanto consegnato e messo in opera.

La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo “tutto incluso” e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni altra attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- a) Normale usura del tempo;
- b) Uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti
- c) Stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- d) Esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- e) Cause di forza maggiore

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d'intervento, e dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità del prodotto entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi a pena di applicazione delle penali contrattuali.

Art. 11

Pagamento delle fatture

Il pagamento sarà effettuato entro 5 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica da emettersi, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: M5UXCR1, ad avvenuta consegna, collaudo, formazione, fornitura kit start up prodotti, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla società qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla società medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 12

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Non è prevista alcuna anticipazione del prezzo dell'appalto poiché trattasi di esecuzione immediata della prestazione.

Art. 13

Revisione del prezzo d'appalto

Non sono ammesse revisioni del prezzo per dell'appalto poiché trattasi di esecuzione immediata della prestazione.

Art. 14

Spese contrattuali

Trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del d. Lgs. 36/2023.

Il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sul portale MEPA.

Art. 15

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo complessivo. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 16

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Tenuto conto dell'oggetto della fornitura, non è ammesso il subappalto, ad esclusione del servizio di trasporto.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. – Sede Legale Piazza Garibaldi n° 8 – 26041 Casalmaggiore (CR) - Telef. N° 0375 – 42221 / Fax n° 0375 – 42221 - C.F. / P. IVA 01110410196 – N.REA CR – 135221 - PEC farmacia.casalmaggiore@legalmail.it – Email: afm.casalmaggiore@gmail.com – Sito Web www.afmcasalmaggiore.it

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice etico e comportamentale”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30/06/2020, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. La società comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l’indirizzo URL del sito della società in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Società trasparente”.

Art. 19

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 21

Foro competente

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Cremona

Art. 22

Privacy

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec farmacia.casalmaggiore@legalmail.it tel. 0375-42221, mail casalmaggiore@afmcasalmaggiore.it

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dott. Marco Castellini ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec marco.castellini@cert.cdastudio.it tel. 335 7537329, mail marco.castellini@cdastudio.it

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili

Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. – Sede Legale Piazza Garibaldi n° 8 – 26041 Casalmaggiore (CR) - Telef. N° 0375 – 42221 / Fax n° 0375 – 42221 - C.F. / P. IVA 01110410196 – N.REA CR – 135221 - PEC farmacia.casalmaggiore@legalmail.it – Email: afm.casalmaggiore@gmail.com – Sito Web www.afmcasalmaggiore.it

del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L.

Amministratore Unico

Dott. Azzali Daniele